ACCESSO CIVICO (agg.to al 05/09/2022)

L'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente è tenuto a pubblicare nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Con il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e/o sostenuta da un interesse qualificato ed è soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del dato o informazione e mediante contestuale trasmissione o comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, 9bis L. n. 241/1990) e il riscontro deve essere dato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) tramite l'indirizzo email: trasparenza@ordingtr.it Contatto telefonico: 0744 403284 – 0744 431043

Il RPCT nominato con delibera di Consiglio del 05-09-2022 è la Dott.ssa Elena Nobili.

Il titolare del potere sostituivo in materia di richiesta di accesso civico, è il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni pro tempore Ing. Andrea Sconocchia.